

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE PRIVACY), RECANTE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

“I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.”

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato dall'Università degli Studi di Foggia in applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: “Codice”), in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Università degli Studi di Foggia (di seguito: l'Università) provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
3. In conformità alle suddette norme e alle disposizioni previste all'art. 7 del presente Regolamento, salvo quanto previsto per il trattamento di dati personali in ambito sanitario, l'Università degli Studi di Foggia non richiede il consenso dell'interessato.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dal Codice si intende per:
 - a) “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati su una banca di dati;
 - b) “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c) “dati identificativi” i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - d) “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- e) “titolare” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) “responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati;
- g) “incaricati” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) “comunicazione” il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) “dato anonimo” il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) “blocco” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- l) “banca di dati” qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- m) “misure minime” il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati;
- n) “strumenti elettronici” gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- o) “documento sulla sicurezza”, un documento che definisce le misure di sicurezza da adottare per gli archivi cartacei e per gli archivi informatici. Tale documento deve essere sottoposto annualmente a revisione critica dei sistemi di sicurezza adottati in base al progresso tecnico, all'eventuale mutata natura dei dati e caratteristiche dei trattamenti;
- p) “autenticazione informatica” l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità”;

- q) “credenziali di autenticazione” i dati ed i dispositivi in possesso di una persona da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione formale”;
- r) “parola chiave” componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- s) “dati storici” le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- t) “scopi statistici” le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- u) “scopi scientifici” le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;
- v) “Garante”, l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 3 - CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo, secondo il quale l'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.
2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria- pertinente e non eccedente - al perseguimento dell'interesse istituzionale. Laddove invece la richiesta fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte dei richiedenti, segnalarlo in maniera esplicita e formale nella richiesta, da valutare a cura del Responsabile della banca dati, e l'autorizzazione sarà concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale dell'Università.
3. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

PARTE II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 4 - TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Università è titolare dei dati personali da essa detenuti, raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali della rispettiva unità organizzativa, o altro soggetto da lui designato con apposito atto da formalizzare per iscritto. In assenza di delega, i "responsabili" per il trattamento dei dati personali sono così individuati:
 - a) per le strutture amministrative e di servizio, i dirigenti o funzionari responsabili delle strutture stesse, secondo quanto previsto dai decreti di organizzazione della tecnostruttura di competenza del Direttore generale;
 - b) per le strutture didattiche e di ricerca, i responsabili delle strutture stesse, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo o da altri provvedimenti adottati dall'Università.
3. Qualora i dati siano gestiti su sistemi informatici amministrati dalla struttura competente in materia di sistemi informativi, il responsabile della stessa è altresì responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni connesse con l'esercizio dei sistemi informatici contenenti i dati o le banche dati.
4. Il titolare, nella persona del Rettore, può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati personali altri soggetti rispetto a quelli individuati al comma 2, anche esterni all'Ateneo.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
6. Gli incaricati del trattamento dei dati sono identificati nei dipendenti facenti parte delle strutture dirette dai responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto, per le strutture amministrative e di servizio, dai decreti di organizzazione della tecnostruttura di competenza del Direttore generale e, per le strutture didattiche e di ricerca, dallo Statuto di Ateneo o da altri provvedimenti adottati dall'Università. L'Incaricato è colui che svolge le operazioni materiali inerenti al trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite, e opera sotto la diretta responsabilità del responsabile.

ART. 5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. All'interessato spettano i seguenti diritti:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
 - c) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alla precedente lettera c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - e) di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
2. Nessun atto o provvedimento amministrativo che implica una valutazione del comportamento umano può fondarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. A fronte dell'illegittima determinazione l'interessato può opporsi, ai sensi della precedente lettera e), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base delle garanzie individuate dal Codice.

ART. 6 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 5 con una richiesta scritta – raccomandata, fax o posta elettronica certificata - al titolare o al responsabile del trattamento.
2. Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. I diritti riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ad agire o agisce a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. L'identificazione dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o della delega sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento proprio e dell'interessato.

4. I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. In caso di richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.
5. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. La comunicazione è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di codici o sigle sono forniti elementi per la comprensione del significato.
7. L'accesso ai dati personali è gratuito, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) qualora a seguito della richiesta di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, è chiesto un contributo spese di importo forfettario pari a € 10,00;
 - b) il contributo è fissato in € 2,50 nel caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta sia data oralmente;
 - c) laddove risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo, di importo pari a € 20,00, è dovuto nei casi in cui l'interessato abbia chiesto di riprodurre uno speciale supporto sul quale sono conservati i dati (audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici).
8. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato a cura dell'interessato presso l'ufficio economato, che rilascerà apposita quietanza.

ART. 7 – L'INFORMATIVA

1. Ogni struttura dell'Università assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;

- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - d) i diritti di cui al Codice;
 - e) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture, o anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati (segreterie di Dipartimento, uffici del personale, ecc.) o mediante annunci sulle pagine Web.
3. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione, eccetto nei seguenti casi:
- a) quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
 - c) quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante ha dichiarato sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Le sanzioni irrogate dal Garante all'Università per omessa o inadeguata informativa all'interessato graveranno sui fondi della struttura inadempiente responsabile della violazione accertata.

PARTE III - REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 8 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

ART. 9 - AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ

1. Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta è comunque vincolato al rispetto del dovere di riservatezza ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi.
2. La responsabilità, anche penale, specificatamente prevista dal Codice per un eventuale uso dei dati personali conosciuti non conforme alle indicazioni impartite dal titolare o dal responsabile, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

ART. 10 - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, SCIENTIFICI O STATISTICI

1. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi altri scopi.
2. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, l'Università comunica e diffonde, a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili.
3. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Possono essere comunque diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato.
4. In relazione al trattamento di dati storici si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al Codice e al D.Lgs. 281/1999 e s.m.i..
5. Per quanto riguarda la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università di rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/1999 e s.m.i..
6. In relazione al trattamento di dati per scopi statistici o scientifici si rinvia alle disposizioni del Codice.

ART. 11 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. In caso di cessazione del trattamento, i dati sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente personali e non oggetto di comunicazione sistematica o diffusione;
 - d) conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 12 - MISURE DI SICUREZZA

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in ragione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Per quanto riguarda la sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici il responsabile del trattamento opera secondo le modalità individuate nel Documento sulla Sicurezza predisposto dall'Ateneo, che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.
3. Agli incaricati è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato contenute nel suddetto Documento.
4. Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza.
5. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi indicati nel Documento sulle Sicurezza, delle seguenti misure di sicurezza:
 - a) autenticazione informatica;
 - b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli apparecchi elettronici;
 - e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti;
 - f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi cifrati per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
6. Il trattamento di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi di cui al Documento sulla Sicurezza, delle seguenti misure minime:
- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
 - b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
 - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
7. Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative e fisiche della sede di lavoro, per evitare i rischi di cui al comma 1.
8. Le strutture dell'Università competenti in materia di affari legali e sistemi informativi, ciascuna per quanto di propria competenza, garantiranno un servizio di supporto e di verifica per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei trattamenti di dati e i connessi adempimenti previsti dal Codice.

ART. 13 - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, sono considerati trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato e vanno quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali cui si intende procedere qualora rientrino in una delle seguenti ipotesi:
- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
 - b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla

fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica;
 - d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
 - e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
 - f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.;
 - g) dati relativi a nuovi trattamenti di dati personali (dei quali occorre darne notificazione al Garante).
2. È demandato al Garante il compito di individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo, quelli sottratti all'obbligo di notificazione.
 3. La notificazione è effettuata dall'Università – per via telematica - preventivamente ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento, e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione.
 4. L'Università è tenuta a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
 - a) la comunicazione di dati personali ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante Convenzione;
 - b) il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento o rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria.
 5. La circostanza di cui al punto b) del comma precedente non è oggetto di comunicazione al Garante nel caso in cui il Garante stesso abbia emanato espressa autorizzazione generale al trattamento dei dati effettuato per scopi di ricerca scientifica e qualora il trattamento si conformi alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo.

6. I trattamenti oggetto della comunicazione di cui sopra possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante.
7. Al fine di consentire al titolare di effettuare la dovuta notificazione, le strutture che intendono effettuare trattamenti di dati personali nelle ipotesi sopra elencate sono obbligate a darne tempestiva notizia alla struttura dell'Università competente in materia di affari legali. Qualora la omessa o incompleta notificazione siano da imputare a colpa della struttura, sui fondi della stessa graveranno le sanzioni amministrative che verranno irrogate dal Garante all'Università a fronte della violazione accertata.

ART. 14 - TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI DALL'UNIVERSITÀ

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali:
 - a) dati relativi al personale dipendente e a contratto;
 - b) dati relativi a studenti, ivi compresi coloro che hanno già terminato gli studi e categorie assimilate;
 - c) dati relativi ad altro personale operante a vario titolo nell'Università quali borsisti, tirocinanti, visitatori, etc.;
 - d) dati raccolti per fini amministrativi e contabili;
 - e) dati raccolti per fini di didattica, di ricerca e per la "terza missione".

ART. 15 - COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le richieste rivolte all'Università finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto.
2. La comunicazione di dati personali a soggetti pubblici non economici o consorzi partecipati dall'Università è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente richiedente. In tale caso l'Università, in qualità di titolare, è tenuta a comunicare previamente al Garante l'intenzione di operare tale comunicazione. La struttura che ha rapporti con l'ente richiedente deve tempestivamente rappresentare l'esigenza al titolare, nello specifico alla struttura dell'Università competente in materia di affari legali, per consentirgli di effettuare la comunicazione al Garante. La comunicazione al soggetto pubblico può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante.

3. Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali. Le richieste devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
 - b) i dati cui la domanda si riferisce, le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti; l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
 - c) la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti, esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.
4. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
 - a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto;
 - b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento.
5. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
6. Nel rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti e dei fini istituzionali dell'Università, specificamente al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati dell'Ateneo, è consentita la comunicazione di dati relativi a studenti e laureati dell'Università medesima a soggetti pubblici e privati ed a consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta in relazione alle predette finalità (incluso inviti ad incontri, manifestazioni, riunioni, congressi), anche mediante inserimento in sito Internet. I dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, individuati nell'informativa resa agli interessati, possono essere successivamente oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità in base alle quali sono stati comunicati o diffusi.
7. L'Università rilascia a terzi certificati contenenti dati personali relativi a studenti o laureati presso l'Ateneo, dietro esibizione di atto di delega sottoscritto dall'interessato, accompagnato da copia fotostatica di un documento d'identità del delegante e del delegato.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Università è disciplinato dallo specifico Regolamento adottato dall'Ateneo in materia.

ART. 17 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università è disciplinato dallo specifico Regolamento adottato dall'Ateneo in materia.

ART. 18 - DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela sono disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico adottato dall'Ateneo.
2. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato evidenziati nel documento, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.